

Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*

RICCARDO MONTALDO**

Sommario

1. Una Costituzione capace di futuro. – 2. La centralità della persona umana nella Costituzione: l'insuperabilità del principio antropocentrico. – 3. La solidarietà come fondamento dei doveri di tutela ambientale. – 4. Considerazioni conclusive, sull'opportunità di una revisione costituzionale.

Data della pubblicazione sul sito: 23 giugno 2021

Suggerimento di citazione

R. MONTALDO, *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Nel fascicolo n. 1/2020 di Quaderni costituzionali è stato pubblicato il bando di concorso per l'invio di saggi sul tema La tutela dell'ambiente nella Costituzione. I saggi risultati vincitori sono stati pubblicati nel fascicolo n. 2/2021 di Quaderni costituzionali. Nell'ambito di questo concorso la Commissione valutatrice ha altresì ritenuto meritevole di segnalazione il contributo di Riccardo Montaldo su Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma, raccomandandone la pubblicazione nel Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna.

** Doctor Iuris – dottore di ricerca in Scienze giuridiche, nell'Universität Kassel e nell'Università degli studi di Cagliari. Indirizzo mail: riccardo.montaldo@unica.it.

1. Una Costituzione capace di futuro

Non vi è alcun dubbio che la Costituzione Italiana rappresenti un esempio emblematico delle cosiddette Costituzioni di prima generazione (Nespor e Caravita di Toritto 2009, p. 104), mancando nel testo costituzionale originale alcun riferimento espresso all'ambiente o alla sua tutela.

La menzione espressa alla tutela ambientale all'interno di una Carta costituzionale è in effetti prerogativa delle costituzioni di terza generazione, le quali, entrando in vigore nella seconda metà degli anni '70, hanno indubbiamente subito l'influenza dei primi sviluppi della tutela ambientale in ambito internazionale. Tale fenomeno si è in particolare sviluppato successivamente alla *Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano*, tenutasi a Stoccolma nel 1972, ritenuta in effetti la base di tutta la successiva evoluzione nella tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché dell'elaborazione dei principi fondamentali di prevenzione, precauzione e responsabilità intra- e intergenerazionale¹.

Sulla scorta dell'evoluzione in ambito internazionale ed europeo, oltre all'elaborazione di testi costituzionali contenenti *ab origine* il riferimento espresso all'ambiente, nel corso del tempo, esso è stato altresì inserito all'interno di Costituzioni coeve a quella italiana, considerandolo in alcuni casi come diritto della personalità, agganciato o comunque connesso al diritto alla salute, in altri come oggetto di una responsabilità dell'ordinamento generale, svincolato quindi dai ranghi delle posizioni giuridiche soggettive².

All'interno del nostro ordinamento, l'inclusione dei principi di tutela ambientale non è invece avvenuta attraverso il legislatore costituzionale, il quale si è limitato a introdurre, con la riforma del Titolo V, il riparto di competenze in materia tra Stato e Regioni, inserendo all'articolo 117 le espressioni di «*tutela dell'ambiente e degli ecosistemi*», quale materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, e di «*valorizzazione dei beni culturali e ambientali*», facente parte delle materie di legislazione concorrente con le Regioni. L'evoluzione della tutela costituzionale dell'ambiente è infatti, di elaborazione interamente giurisprudenziale, fondata soprattutto sull'interpretazione estensiva ed evolutiva degli articoli 9 e 32 Cost., che ha permesso in particolare di superare e sviluppare il significato originale della tutela del paesaggio, originariamente concepita come

¹ Al riguardo, si può notare un interessante parallelo con i cosiddetti diritti umani di terza generazione, che includono appunto i diritti ambientali e alla protezione delle risorse naturali, l'equità intergenerazionale e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Per un approfondimento, v. Vasak (1977, p. 2).

² Per un'esauritiva analisi comparatistica della tutela costituzionale dell'ambiente nei diversi ordinamenti si rimanda a Cordini (2012, pp. 118 ss.) e Porena (2020, pp. 392 ss.).

una tutela di carattere meramente estetico, proseguendo l'approccio del legislatore pre-repubblicano (Cecchetti 2006a, p. 218; Nespor e Caravita di Toritto 2009, p. 105).

Ripercorrendo brevemente le tappe dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, questa ha avuto origine tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, in piena sintonia con gli sviluppi in corso nei contesti internazionale ed europeo, al punto tale che, come osservato da Cecchetti (2000, pp. 9 ss.), le decisioni della Corte mostrano evidenti paralleli con i principi elaborati dai documenti delle Nazioni Unite e dai primi programmi di azione ambientale delle Comunità Europee. Se infatti le prime pronunce in materia di tutela del paesaggio (sentt. n. 59/1965, n. 65/1959, n. 50/1967, n. 141/1972) avevano mantenuto l'impostazione precedente, a partire dagli anni '80 (sentt. n. 239/1982 e n. 151/1986) il paesaggio e il territorio vengono ritenuti meritevoli di tutela in quanto tali, superando (ma non prescindendo: Bartole e Bin 2008, pp. 73-74) dalla considerazione del loro valore estetico in quanto bellezze naturali, e andando progressivamente a far coincidere il concetto di paesaggio con quello di *habitat* e con la tutela degli interessi ecologici e degli equilibri ambientali (sentt. nn. 302 e 356/1994), e dunque con la tutela ambientale nel suo complesso (Caravita e Morrone 2016, pp. 32 ss.; Cecchetti 2006a, pp. 235 ss.; Della Giustina 2020, p. 194)³, comprensiva tanto dell'ambiente naturale che di quello antropizzato (Crosetti 2017, p. 272).

La tutela costituzionale del paesaggio, in altri termini, in tale complesso sviluppo giurisprudenziale, è arrivata a divenire oggetto di una tutela avente carattere globale, che abbraccia tutte le istanze ambientali, rendendo pertanto l'ambiente un valore costituzionalmente garantito e protetto (sentt. nn. 167, 191, 210/1987), che va ad aggiungersi all'insieme degli altri valori tutelati dall'ordinamento (Caravita e Morrone 2016, pp. 32 ss.). L'affermazione del carattere di valore costituzionale della tutela ambientale è stata poi affermata in via definitiva anche dalla giurisprudenza successiva alla riforma del 2001, che ne ha enfatizzato in particolare la trasversalità e il suo intrecciarsi con gli altri valori espressi dalla Costituzione (sent. 407/2002). La Corte, inoltre, ne ha altresì affermato la primarietà e dunque la necessità di una tutela prevalente rispetto agli altri valori costituzionali (sentt. n. 367/2007 e n. 232/2008).

Prima di approfondire sul principio della primarietà del valore costituzionale dell'ambiente, e più in genere sul significato dell'attribuzione di tale significato alla tutela ambientale, pare utile soffermarsi brevemente sull'importanza che ha

³ *Contra* Rossi (2017, p. 27), che osserva come, riguardo al rapporto tra ambiente e paesaggio, pur esistendo indubbi elementi che accomunano entrambe le nozioni, e pur constatando che gli interventi di matrice ambientale spesso possono perseguire al medesimo tempo obiettivi di tutela paesistica (e/o urbanistica), le finalità di tutela non sono sempre coincidenti, e vanno pertanto mantenute distinte.

assunto, per la descritta evoluzione giurisprudenziale, la menzione espressa della tutela del paesaggio. Come evidenziato da autorevole dottrina (Caravita di Toritto 1999, pp. 179-180), l'aver incluso tale obiettivo di tutela tra i principi fondamentali della Costituzione lo ha dotato fin dal principio di un carattere di centralità, permettendo di riconoscerlo come parte delle finalità sociali che rappresentano un limite dell'iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 (cfr. Caravita e Morrone 2016, p. 20). A conferma di tali osservazioni, si può notare come la Corte costituzionale abbia, in più di un'occasione (ord. n. 186/1996, sentt. n. 196/1998, n. 190/2001 e n. 116/2006), posto il problema di compatibilità tra l'iniziativa economica e la tutela dell'ambiente proprio in termini di contrasto con l'utilità sociale svolta dalla seconda (Lemme 2007, p. 89).

L'inclusione della tutela del paesaggio rappresenta quindi, come sostenuto da Grassi (2017, p. 11) uno degli elementi fondamentali che hanno permesso alla Costituzione italiana di essere «capace di futuro» e di consentire lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale in materia ambientale. Sviluppo naturalmente reso possibile da altri principi e valori costituzionali, quali la tutela dei diritti della persona e il principio di solidarietà (di cui si tratterà più diffusamente nei paragrafi seguenti), l'apertura che il testo costituzionale offre verso il futuro, in particolare tramite la promozione dello sviluppo scientifico e tecnico (Grassi 2017, p. 13), che hanno consentito alla Corte di affermare i principi dello sviluppo sostenibile e della precauzione, nonché la centralità, per la loro concretizzazione, della ricerca e dell'aggiornamento dei dati scientifici (sentt. n. 282/2012 e n. 116/2006)⁴.

È grazie all'inclusione di tali principi che si può dunque affermare che la tutela dell'ambiente non potesse che rappresentare un valore costituzionale (Morbidelli 1996, p. 1129). Procedendo a chiarire il significato di tale attribuzione, il suo conferimento alla tutela ambientale assume una centrale importanza per l'ordinamento, ponendo tale valore come uno degli elementi fondamentali della società, e come base stessa della sua legittimazione (Cecchetti 2000, p. 35),

⁴ Pur esulando dagli obiettivi della presente analisi, è utile sottolineare come il diritto ambientale rappresenti indubbiamente la sfera in cui i rapporti tra scienza e diritto appaiono più evidenti (Aversente 2020, p. 3475). Ciò si realizza, da un lato, per la necessità, per l'interprete, di comprendere e utilizzare correttamente i concetti e le elaborazioni scientifiche, e in particolare della scienza ecologica, della quale la Corte costituzionale ha dimostrato di saper dare una lettura integrata (Gusmai 2015, p. 4), facendo proprie le definizioni scientifiche di ambiente e di ecosistema (sent. n. 104/2008) e di biosfera (sent. n. 378/2007). Da un altro lato, l'interprete, così come il decisore politico, svolgono un ruolo fondamentale nel dare tutela e regolamentazione a tutti quei profili di incertezza che naturalmente permeano il sapere scientifico, realizzando così un continuo scambio reciproco tra sapere scientifico e giuridico (Tallacchini 1999), che rappresenta la chiave fondamentale per la piena attuazione dei principi di tutela dell'ambiente (Caravita di Toritto 1996, p. 359).

divenendo così anche orientamento di ogni manifestazione della legalità (Caravita e Morrone 2016, pp. 32 ss.). Il valore costituzionale ambiente pone cioè degli standard di orientamento per le scelte politiche, per il bilanciamento con gli altri valori tutelati, e può altresì avere una funzione di motivazione e di unificazione dei diversi gruppi sociali (Caravita di Toritto 1999, p. 191).

La centralità del valore ambientale ha poi assunto un rilievo tale che in diverse pronunce, come si è detto, la Corte ne ha affermato la primarietà e la prevalenza nel rapporto con gli altri valori costituzionali. Concludendo sul punto, è bene precisare, come del resto ha fatto la stessa Corte, che tale affermazione non può e non deve essere intesa come legittimazione di un «primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni» (sent. n. 196/2004, punto 23 del Considerato in diritto). Il principio della primarietà non impone pertanto un vincolo di risultato alla miglior tutela possibile dell'ambiente, ma una considerazione particolare verso tale obiettivo, che deve essere centrale e sempre presente all'interno di ogni valutazione politica e amministrativa (Cecchetti 2006b, pp. 62 ss.).

2. La centralità della persona umana nella Costituzione: l'insuperabilità del principio antropocentrico

Avendo concluso l'analisi relativa all'importanza della tutela del paesaggio per l'evoluzione giurisprudenziale del valore costituzionale ambiente, si può proseguire esaminando il secondo dei principi che ha consentito tale sviluppo, vale a dire il principio personalista (Cecchetti 2000 pp. 49 ss.; Grassi 2017, pp. 11 ss.). Tale principio, espresso dall'articolo 2 Cost., rappresenta l'affermazione del primato dei diritti della persona e la loro incomprimibilità (Rossi 2006, pp. 54 ss.), nonché la priorità di valori che essi assumono rispetto allo Stato e ad ogni altra autorità o struttura sociale (Galeotti 1996, p. 7).

In ragione di tale centralità, il principio personalista ha avuto un ruolo fondamentale nell'elaborazione della tutela ambientale a livello costituzionale, ponendosi anzitutto come base dell'estensione della portata applicativa del diritto alla salute, operata dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 5172/1979, che lo ha configurato come diritto ad un ambiente salubre, in ragione appunto del valore riconosciuto alla persona come individuo e nella sua vita associata, e conseguentemente all'esigenza di tutelare i luoghi in cui essa si articola (Bartole e Bin 2008, p. 76).

La configurazione dell'ambiente come oggetto di un diritto soggettivo ha, tuttavia, perso gran parte del suo significato, grazie all'evoluzione giurisprudenziale successiva e in particolare all'affermazione espressa del valore

costituzionale ambientale. È infatti tale affermazione che consente di superare la prospettiva che ricostruisce l'ambiente unicamente come situazione giuridica soggettiva (Caravita e Morrone 2016, pp. 32 ss.; Cecchetti 2006a, pp. 235 ss.), configurandolo invece come obiettivo primario dell'ordinamento, che ben può includere al suo interno la tutela di determinate situazioni soggettive diversamente strutturate, ma non può certamente esaurirsi in esse (Caravita di Toritto 1996, p. 345; Cecchetti 2000, p. 35).

Alla luce del superamento dell'impostazione dell'ambiente come diritto soggettivo, è dunque opportuno interrogarsi su quale debba essere, oggi, l'interpretazione del principio personalista in rapporto alle finalità di tutela ambientale, e se questo possa ancora rappresentare uno strumento per il loro compimento. Ponendo la questione in altri termini, ci si può chiedere se la centralità della persona nel rapporto con l'ambiente possa o debba essere superata, a favore di un'interpretazione che, in luogo di tale approccio antropocentrico, ne prediliga al contrario uno di stampo ecocentrico o biocentrico (Bagni 2020, pp. 86 ss.; Baldin e De Vido 2020, p. 8; Porena 2020), che ponga cioè la natura stessa come soggetto della tutela, e non come suo oggetto (Baldin 2020, p. 70). A tale quesito deve darsi necessariamente risposta in senso negativo, per tre ordini di motivazioni.

La prima di esse attiene all'impossibilità di adottare *in toto* una concezione ecocentrica, sacrificando la centralità dell'essere umano, sancita come si è detto dal principio personalista che lo pone al centro della società e dell'ambiente in cui vive, che impedisce quindi di adottare una concezione che non sia antropocentrica (Caravita di Toritto 1996, pp. 352-353). La necessità di non prescindere da tale approccio è inoltre evidenziata dall'insuperabilità dei limiti ontologici posti dalla nozione stessa di ecocentrismo (Cecchetti 2000, p. 53). Essa, infatti, pur mirando al fine, condivisibile, di realizzare una migliore tutela dell'ambiente considerandolo come centro di imputazione di diritti in quanto tale, resta comunque una elaborazione che è frutto di una prospettiva umana, che non consente dunque di comprendere, in concreto, fino a che punto essa tuteli effettivamente gli interessi della natura, e non invece gli interessi umani connessi alla tutela della natura (Fracchia 2017, p. 187). Pertanto, senza negare l'importanza delle teorie ecocentriche, e il contributo che esse hanno fornito nella valorizzazione di ogni entità naturale, non è possibile prescindere dalla necessità di riconoscimento della centralità dell'essere umano (Cecchetti 2000, p. 54; Cecchetti 2006b, pp. 57).

La necessità di mantenere la centralità dell'essere umano, e dei diritti fondamentali della persona, è inoltre ritenuta da autorevole dottrina, italiana e straniera, come una delle chiavi di realizzazione di una efficace tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico. Da un lato, infatti, è stato evidenziato (Corcione 2019, pp. 199-200) come il godimento dei diritti umani delle generazioni presenti e future dipenda principalmente dalla realizzazione di una strategia

ambientale efficace, che si ponga anche l'obiettivo di tutelarli. Un approccio differente, che trascuri la tutela della base ecologica dei diritti fondamentali, sarebbe pertanto scorretto (Fisher 2014, p. 4), e ignorerebbe l'impatto negativo causato dal cambiamento climatico e dai danni ambientali alla piena realizzazione di tali diritti (Jodoin e Lofts 2013; Lewis 2014; Wewerinke e Doebbler 2011). Da un altro lato, mantenendo la centralità dell'essere umano, rapportando correttamente la tutela dell'ambiente alla tutela dei diritti umani, si impone altresì la comprensione e il rispetto dei limiti ecologici che si incontrano nella loro realizzazione (Fisher 2014, p. 4). Ciò vale a dire che un approccio correttamente basato sul rispetto dei diritti fondamentali, e del loro rapporto con l'ambiente e con le risorse naturali, comporta necessariamente l'insorgere di doveri di responsabilità in capo ai titolari di tali diritti (Lugaresi 2011, p. 61).

È appunto il profilo della responsabilità a rappresentare il terzo elemento che consente di affermare l'imprescindibilità della prospettiva antropocentrica nella tutela costituzionale dell'ambiente. Come la tutela del paesaggio è stata oggetto di un'interpretazione evolutiva, che ha consentito di equipararla, come si è visto, alla tutela ambientale, in modo analogo il principio antropocentrico deve essere oggetto di una «revisione ecocompatibile» (Cecchetti 2006b, p. 57), che intenda l'ambiente come relazione dinamica e continua tra natura e uomo, e che comprenda gli effetti dell'azione dell'uomo sulla natura (Tallacchini 1996, p. 160). Proprio alla luce dell'affermazione del valore costituzionale dell'ambiente, l'antropocentrismo deve cioè intendersi non nel suo significato tradizionale, secondo il quale l'uomo si pone come essere dominante sulla natura, la cui centralità è posta in termini di superiorità, in una prospettiva utilitaristica che riconosce un valore all'ambiente fintanto che esso è funzionale al soddisfacimento dei propri bisogni (Cecchetti 2000, pp. 49 ss.). Al contrario, la centralità dell'essere umano deve porsi sotto il profilo della responsabilità nei confronti dell'ambiente, e la sua superiorità come capacità di realizzarne la tutela (*Ibidem*, p. 54; Olivetti Rason e Sartoretti 2018, p. 4).

L'elaborazione costituzionale del principio personalista, come è noto, ha permesso di superare l'individualismo liberale, collocando la persona nella società umana e nel pluralismo sociale cui appartiene (Galeotti 1996, p. 8; Messinetti 2014, p. 91), rendendo i cittadini soggetti e responsabili del loro agire (Häberle 2005, pp. 164 ss.). Comprendendo in senso lato tale rapporto tra individuo e società, considerandolo anche come componente essenziale degli equilibri ecologici, cui appartiene insieme agli altri esseri viventi (Caravita di Toritto 1996, pp. 352-353), tali profili di responsabilità assumono dunque un significato ulteriore, in chiave di tutela ambientale, la cui assunzione è imposta in capo ad ogni individuo nei

confronti della collettività, in una prospettiva di solidarietà ambientale condivisa (Colella 2020, p. 117; Fracchia 2017, p. 186)⁵.

3. La solidarietà come fondamento dei doveri di tutela ambientale

L'affermazione dell'imprescindibilità del principio personalista-antropocentrico e la sua declinazione in termini di responsabilità ambientale, delineata nel paragrafo precedente, conduce necessariamente all'analisi di un ulteriore profilo che ha rappresentato, e rappresenta tuttora, uno dei fondamenti della tutela ambientale come dovere condiviso: il principio solidarista, che costituisce infatti uno degli elementi che, richiamando nuovamente l'espressione di Grassi (2017, p. 11), consentono di affermare la *capacità di futuro* della Costituzione italiana sotto il profilo della tutela ambientale.

Fondamento di tale principio è, come del principio personalista, l'articolo 2 Cost. e la richiesta di adempiere ai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Andando a esaminare l'importanza del principio solidarista, la sua inclusione espressa accanto a quello personalista non solo fa sì che questo rappresenti un valore costituzionale riconosciuto e garantito, e dunque vincolante, ma che esso si leghi in modo inscindibile con la tutela dei diritti fondamentali, divenendone una implicazione naturale (Galeotti 1996, pp. 4 e 6). Ciò giustifica dunque, come si è accennato, il riconoscimento di doveri in capo ai medesimi titolari dei diritti, in considerazione della loro appartenenza alla società in cui essi vivono e di cui essi sono responsabili (*Ibidem*, p. 7)⁶. Richiamando una efficace

⁵ Come evidenziato da Olivetti Rason e Sartoretti (2018, p. 8), è particolarmente interessante notare come la ricostruzione della tutela ambientale in termini di responsabilità condivisa, derivante dalla comprensione delle dinamiche tra uomo e natura, fosse in effetti già presente nel primo articolo del preambolo alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano del 1972, il quale recita che «L'uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che gli assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, morale, sociale e spirituale. Nella lunga e laboriosa evoluzione della razza umana sulla terra, è arrivato il momento in cui, attraverso il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia l'uomo ha acquisito la capacità di trasformare il suo ambiente in innumerevoli modi e in misura senza precedenti. I due elementi del suo ambiente, l'elemento naturale e quello da lui stesso creato, sono essenziali al suo benessere e al pieno godimento dei suoi fondamentali diritti, ivi compreso il diritto alla vita».

⁶ Sottolineando ulteriormente l'importanza della formulazione del principio solidarista nel medesimo articolo di quello personalista, Rossi (2006, pp. 54 ss.) nota come questo rappresenti l'unico strumento capace di affermare l'esistenza di doveri in capo all'individuo: essendo la libertà il principio generale dell'ordinamento, e ponendo la tutela dei diritti fondamentali come valore primario, solo l'inclusione del principio solidarista all'articolo 2, quale valore costituzionale speculare a quello personalista, può rappresentare la ragione giustificatrice dei doveri di solidarietà.

ricostruzione della Corte costituzionale, il principio solidarista, «comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo dall'art. 2 della Carta costituzionale, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sent. n. 175/1992, punto 2 del Considerato in diritto).

La dinamica del principio solidarista trova poi un richiamo nell'articolo 3, comma 2 Cost., nella formulazione del principio di eguaglianza sostanziale, anch'esso rappresentante espressione del valore centrale della persona umana e della priorità di realizzarne il suo pieno sviluppo e la sua integrazione sociale (Fracchia 2012, p. 575; Galeotti 1996, p. 10). Tale richiamo consente di individuare due tipologie di solidarietà: la prima, espressa dall'articolo 2, doverosa e fraterna, quale responsabilità dell'individuo verso la collettività e che coinvolge la Repubblica quale garante dell'adempimento di tali doveri di responsabilità; la seconda, espressa dall'articolo 3, secondo comma, che esprime invece una solidarietà di stampo pubblico, paterno, che impone invece una funzione attiva dello Stato e degli altri soggetti pubblici verso i cittadini (Galeotti 1996, pp. 10-11; Rossi 2006, p. 58).

Rapportando il principio solidarista alle finalità di tutela ambientale, esso assume rilievo tanto nella sua connotazione orizzontale, quanto in quella verticale. Come si è già affermato nella conclusione del precedente paragrafo, la prima dimensione dei doveri condivisi verso la tutela dell'ambiente è infatti connessa alla considerazione di tale finalità come valore costituzionale, e dunque come principio ispiratore della società e di tutti gli individui che la compongono. Il valore ambiente, che nell'applicazione del principio personalista impone di considerare il rapporto tra uomo e natura nella realizzazione dei diritti fondamentali, allo stesso tempo consente dunque di giustificare l'esistenza dei doveri di tutela della natura riconducibili a tutti i cittadini (Cocconi 2019, p. 278; Morbidelli 1996, pp. 1166-1167). In altri termini, ed evidenziando un'ulteriore analogia con il principio personalista e la tutela dei diritti, così come il catalogo dei diritti enunciati dal testo della Costituzione è stato ritenuto suscettibile di espansione, affermando la tutela di situazioni giuridiche non espressamente riconosciute, allo stesso modo non si deve ritenere esaustivo l'elenco dei doveri costituzionali. Questo può pertanto essere dilatato dal legislatore tramite l'elaborazione di nuovi obblighi, connessi alla realizzazione delle finalità di solidarietà politica, economica e sociale (Rossi 2006, pp. 54 ss.), che ricomprendono necessariamente, alla luce del valore costituzionale dell'ambiente, i doveri connessi alla sua realizzazione.

Osservando invece la dimensione verticale del principio solidarista, ossia la funzione attiva della Repubblica di intervento verso diversi fini sociali, anche tale dimensione consente di configurare un dovere di tutela ambientale in capo allo Stato e agli altri soggetti pubblici, che impone la garanzia di adeguate condizioni

di vita per i cittadini e la tutela dell'ambiente in cui essi vivono (Galeotti 1996, pp. 14 ss.), in quanto appunto prerequisito necessario per realizzare appieno lo sviluppo della personalità dell'individuo (Amirante 2012, p. 246). Tale connotazione del principio solidarista è inoltre effetto diretto dell'attribuzione di primarietà al valore ambientale, descritta nel primo paragrafo: dato che il principio di primarietà della tutela dell'ambiente impone una particolare considerazione di tale finalità, tale da richiederne l'inclusione e la valutazione in ogni processo decisionale, politico o amministrativo (Cecchetti 2000, p. 88, e 2006b, pp. 62 ss.), essa va necessariamente a definire anche i doveri di solidarietà perseguiti dalla Repubblica. La tutela ambientale si configura dunque, in virtù di tali principi, come un obiettivo fondamentale dello Stato e di tutti i soggetti pubblici, fondandone la legittimazione (Murswiek 1995, p. 31) e i profili di responsabilità (Amirante 2012, p. 277; Mazzanti 2017, p. 454).

I principali strumenti che consentono di realizzare tali doveri e finalità sono quelli offerti dalle disposizioni costituzionali che disciplinano i meccanismi di controllo pubblico, diretto o indiretto, dell'attività economica, vale a dire la leva tributaria di cui all'articolo 53 Cost., e la possibilità di introdurre meccanismi di controllo e indirizzo di tale attività, disciplinati negli articoli dal 41 al 44 Cost. (Galeotti 1996, pp. 14 ss.). Sotto questo ultimo profilo, il principio di solidarietà in materia ambientale, imponendo doveri di tutela tanto in capo ai cittadini quanto ai soggetti pubblici, consente di rappresentare la fondazione di una innovazione nei loro rapporti, definendoli non tanto secondo un approccio tradizionale di *command and control* e di regolazione diretta dell'attività economica, bensì seguendo un'ottica di cooperazione tra pubblico e privato (Cecchetti 2006b, 125 ss.). In considerazione della trasversalità dei doveri di tutela ambientale, che investono indistintamente entrambe le categorie di soggetti⁷, e davanti alla sfida dello sviluppo sostenibile, che richiede di coniugare in modo efficiente tanto la tutela dell'ambiente, quanto lo sviluppo economico, il principio di solidarietà si pone cioè alla base dell'introduzione dei meccanismi di orientamento del mercato che coinvolgono direttamente il privato, attraverso strumenti alternativi rispetto a quello regolatorio, come ad esempio l'erogazione di incentivi (Cocconi 2019, pp. 116-117), che consentirebbero altresì di concepire l'ambiente e la sua tutela non

⁷ Tanto che, come osservato da Caputi Jambrenghi (1996, pp. 340-341) perde di significato la distinzione, nell'ottica di realizzazione degli obiettivi di tutela ambientale, tra beni pubblici e privati. Considerando infatti i beni pubblici come beni aperti all'uso collettivo, essi sono indubbiamente posti al servizio degli interessi della società, incluso quello ambientale. Tuttavia, allo stesso modo la proprietà privata, avendo funzione sociale, risponde necessariamente ai medesimi interessi, di modo che appunto i soggetti pubblici e quelli privati sono portatori dei medesimi doveri, seppur con intensità differenti e variabili.

come ostacoli allo sviluppo economico, ma come mezzo per la sua promozione (Hart 1997; Rossi 2017, p. 20; Rossi 2020).

Il principio solidarista può inoltre essere inteso, in un'ottica più ampia, come principio di corresponsabilità e di cooperazione in ambito internazionale ed europeo, imponendo cioè che ogni soggetto, ad ogni livello territoriale di governo, partecipi attivamente e assuma responsabilità ben definite per realizzare gli obiettivi di tutela dell'ambiente (Cecchetti 2006b, pp. 123 ss.; Grassi 1996, p. 918). L'apertura verso il diritto internazionale ed europeo, derivante dagli articoli 10, 11 e 117 Cost., rappresenta un ulteriore aspetto di fondamentale importanza, sia per la formazione del valore costituzionale dell'ambiente che per la sua realizzazione (Grassi 2017, pp. 14 ss.). Come si è accennato, tale apertura, e l'adesione ai principali strumenti internazionali ed europei di tutela ambientale⁸, hanno infatti consentito alla giurisprudenza della Corte costituzionale di integrarne progressivamente i principi (Cecchetti 2000, pp. 9 ss.). Sotto un'altra prospettiva, la medesima apertura conferisce al dovere di tutelare l'ambiente, riconosciuto in capo alla Repubblica, la connotazione di un vero e proprio dovere internazionale orientato alla conservazione degli equilibri ambientali (Caputi Jambrenghi 1996, pp. 340-341), in considerazione del fatto che tale obiettivo non può che essere realizzato all'interno di un sistema multilivello, che richiede il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti di diritto internazionale (Olivetti Rason e Sartoretti 2018, p. 4), favorendo lo scambio reciproco di soluzioni normative alle questioni ambientali (Pozzo 2020, pp. 31 ss.). Il valore della cooperazione internazionale si affianca dunque necessariamente a quello ambientale (Caravita e Morrone 2016, pp. 34 ss.), ponendosi come ulteriore fondamento di qualunque sistema che intenda perseguire una tutela efficace ed effettiva dell'ambiente e delle risorse naturali (Cecchetti 2000, pp. 260 ss.), e come strumento necessario per la realizzazione di un approccio fondato sul rispetto della persona e dei suoi diritti fondamentali (Wewerinke e Doebbler 2011, pp. 141).

Infine, concludendo l'analisi del rapporto tra il valore costituzionale ambiente e il principio solidarista, si può affermare pacificamente che esso rappresenta il fondamento dei doveri di responsabilità ambientale non solo in un'ottica di contemporaneità, operando anche nel rapporto tra generazioni (Morbidelli 1996, p. 1166; Rossi 2006, p. 57) e assumendo dunque carattere intergenerazionale, collegandosi così alla realizzazione del principio dello sviluppo sostenibile. Tale principio, come quello solidarista, è infatti costruito in termini di doverosità e di responsabilità condivise da tutti gli appartenenti alle generazioni presenti nei

⁸ Per una ricostruzione esaustiva dell'evoluzione del diritto ambientale negli ordinamenti internazionale ed europeo, si rimanda rispettivamente a Montini (2012) e Rota (2012).

confronti di quelle future (Fracchia 2012, p. 575). Il principio solidarista, pertanto, rappresenta senza dubbio uno degli elementi fondanti dell'attuale concezione del valore costituzionale dell'ambiente, imponendo per sua natura di guardare al futuro (Olivetti e Rason, p. 29), e di comprendere in chiave dinamica le relazioni tra individuo, società, e ambiente.

4. Considerazioni conclusive, sull'opportunità di una revisione costituzionale

La carta costituzionale, grazie ai principi in essa enunciati e descritti nei paragrafi precedenti, ha dunque dimostrato chiaramente di poter rappresentare il fondamento di quella interpretazione evolutiva, realizzata pienamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha consentito di includere la tutela dell'ambiente tra i medesimi principi e tra gli obiettivi primari della Repubblica (Caravita di Toritto 1999, p. 196). L'inclusione nel testo costituzionale della tutela del paesaggio e dei principi personalista e solidarista, congiuntamente all'apertura verso le scienze e la ricerca, e verso gli ordinamenti internazionale ed europeo, hanno in altri termini rappresentato, e continuano a rappresentare, una solida base per il riconoscimento del valore costituzionale ambiente e per l'individuazione degli strumenti necessari alla sua attuazione.

In virtù di tali conclusioni, è pertanto necessario interrogarsi sull'importanza che possa avere, oggi, una riforma del testo costituzionale volta a introdurre un riconoscimento espresso della tutela ambientale, come proposto dai numerosi disegni di revisione, presentati negli ultimi decenni, e finora irrealizzati (Porena 2020, pp. 400 ss.). A tal riguardo, si deve anzitutto escludere, in considerazione dell'analisi svolta finora, che una riforma in tal senso debba ritenersi urgente per l'ordinamento, o necessaria, per superare l'obsolescenza del testo Costituzionale del 1948, che come si è detto racchiude in sé gli strumenti che permettono di superarne le lacune (Caravita e Morrone 2016, p. 36; De Leonardis 2004, pp. 4-5). Se dunque l'introduzione di una disposizione costituzionale espressa non può porsi in termini di necessità, il quesito deve necessariamente porsi sull'opportunità e sull'auspicabilità di tale revisione, in particolare in termini di confronto con le evoluzioni, costantemente in atto, in ambito giurisprudenziale e nei contesti internazionale ed europeo.

Sotto tale profilo, la positivizzazione del valore ambientale si deve indubbiamente considerare come auspicabile (Amirante 2012, pp. 275; Caravita e Morrone 2016, p. 36), proprio in virtù di tale duplice evoluzione, al fine di tracciare un punto fermo, un bilancio di quanto espresso dal diritto vivente (De Leonardis 2004, pp. 4-5; Gusmai 2015, p. 20), che possa rappresentare il fondamento di un suo ulteriore sviluppo e un impulso in tal senso per il legislatore (Cocconi 2019, p. 136). Perché tale risultato sia realizzabile, è tuttavia necessario considerare non solo le opportunità, ma altresì i rischi insiti in una simile ipotesi di revisione, la

quale, se operata in modo scorretto, non solo non le consentirebbe di mantenere la coerenza con gli sviluppi finora realizzati, ma rischierebbe al contrario di vanificarli e di alterare i delicati equilibri connessi alla tutela ambientale (De Leonardis, pp. 5 ss.). A tal fine, un primo elemento da definire è rappresentato dall'oggetto della tutela, e dalla sua definizione, in merito al quale è possibile evidenziare la diversità delle proposte di riforma avanzate finora, le quali spesso non sono volte alla semplice introduzione della tutela ambientale tra i principi fondamentali. Esse infatti la affiancano, o la sostituiscono, alle esigenze di tutela della biodiversità, degli ecosistemi, e dell'equilibrio tra gli ecosistemi. Essendo il concetto di ambiente intrinsecamente poliedrico e multidimensionale, in particolare per la sua necessaria connessione con le costanti evoluzioni delle scienze ecologiche (Cecchetti 2000, pp. 1, 4), esso include necessariamente anche tali esigenze di tutela, la cui menzione dovrebbe quindi ritenersi ultronea. In caso contrario, se ognuna di esse avesse un significato proprio e distinto, si porrebbe il duplice problema di definire tanto tali esigenze, quanto gli elementi che le distinguono dalla tutela ambientale in senso stretto (De Leonardis 2004, p. 2). Conseguentemente, qualsiasi tentativo di riforma dovrebbe fuggire dal fallace tentativo di definire una tutela dell'ambiente onnicomprensiva, che includa ogni suo elemento e principio, per le intrinseche difficoltà definitorie che tale (inutile) sforzo comporterebbe (Caravita di Toritto 1996, pp. 343-345), e per la conseguente impossibilità, per il diritto, di fornire a tale definizione un valore giuridico e dei contenuti prescrittivi (Cecchetti 2006b, p. 6; Morbidelli 1996, pp. 1121 ss.).

A fronte di tale difficoltà, difficilmente superabile, che imporrebbe di limitare la revisione costituzionale unicamente all'inserimento, all'articolo 9 Cost.⁹, della tutela dell'ambiente o del valore ambiente, accanto a quella del paesaggio, parrebbe porsi il rischio, in assenza di ulteriori specificazioni, di realizzare un risultato di mera attestazione del riconoscimento già avvenuto in sede giurisprudenziale (De Leonardis 2004, p. 5). Tale rischio è tuttavia solamente apparente: uno dei caratteri essenziali di qualsiasi tentativo di revisione, che voglia efficacemente introdurre la tutela dell'ambiente nella Costituzione, è infatti rappresentato dall'esigenza di apportare una modifica essenziale (Cecchetti 2006b, p. 183), che utilizzi appunto formule sintetiche, in quanto tali capaci di aprirsi alle

⁹ Come evidenziato da De Leonardis (2004, p. 5), l'orientamento prevalente è infatti quello di inserire il riconoscimento espresso della tutela ambientale nell'articolo 9 Cost., sia per mantenere una continuità con l'evoluzione del diritto vivente, sia perché esso, rispetto agli articoli 2 e 32 Cost., che pure hanno rappresentato le basi di tale evoluzione, è l'unico a contenere la tutela del paesaggio come di un elemento che circonda l'individuo e cui l'individuo appartiene, ma non si esaurisce in esso, consentendo quindi di accentuare l'autonomia dell'oggetto della tutela..

ulteriori evoluzioni in campo scientifico e ai futuri svolgimenti normativi, inserendosi così in maniera coerente nell'evoluzione finora realizzatasi.

Al fine di realizzare un risultato più ampio, capace di specificare i contenuti della tutela costituzionale dell'ambiente nel nostro ordinamento, una soluzione ulteriore, da affiancare alla revisione costituzionale, è rappresentata dall'introduzione di una legge costituzionale, volta all'individuazione e alla specificazione dei principi cui uniformare gli interventi per la concreta realizzazione della tutela ambientale, ispirandosi in tal senso a quanto realizzato con la *Charte de l'Environnement* in Francia¹⁰. Tale strumento, prospettato da autorevole dottrina (Cecchetti 2006a, pp. 240-241; Cecchetti 2006b, pp. 189 ss.; Grassi 2017, p. 30), consentirebbe infatti di realizzare un'evoluzione ancor più significativa, in particolare in una prospettiva internazionale ed europea, andando non solo a uniformare l'ordinamento alla tendenza, ormai prevalente, al riconoscimento espresso della tutela costituzionale dell'ambiente e dei principi che ne fanno parte, ma altresì fornendo all'interprete nazionale un'importante chiave di interpretazione dei medesimi principi e delle loro interazioni, al fine di dare loro una più corretta ed efficace applicazione (Porena 2020, p. 400). Una legge costituzionale di principi permetterebbe, in altri termini, di adeguare tali principi, di origine sovranazionale, alle caratteristiche proprie dell'ordinamento nazionale, specificandoli e chiarendo le questioni trasversali relative ai rapporti tra materie, istituti e competenze (Cecchetti 2006b, pp. 189 ss.), offrendo altresì uno strumento di razionalizzazione della normativa esistente (Grassi 2017, p. 30). In tal senso, l'introduzione di un simile strumento costituirebbe indubbiamente un elemento di forte innovazione, in grado di dare continuità all'evoluzione costituzionale finora realizzata, attraverso la giurisprudenza della Corte e gli strumenti di diritto internazionale, e di conferirle una maggiore specificazione ed efficacia.

In conclusione, una revisione costituzionale ben strutturata, accompagnata dall'introduzione di una legge costituzionale di principi, volte al riconoscimento espresso della tutela ambientale tra i principi fondamentali della Costituzione, e alla specificazione dei suoi principi, sarebbe certamente opportuna ed auspicabile, permettendo al testo costituzionale di continuare a rappresentare, per l'avvenire, una «Costituzione per il futuro» (Dogliani e Giorgi 2017, XIII).

¹⁰ Loi constitutionnelle n. 205/2005 del 1° marzo 2005.

Riferimenti bibliografici

AMIRANTE, D. (2012), *Profili diritto costituzionale dell'ambiente*, in Dell'Anno, P. e Picozza, E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente - Volume primo - Principi generali*, CEDAM, Padova, pp. 233-283.

AVERSENTI, G. (2020), *Il principio di precauzione: il rapporto problematico tra diritto e incertezza scientifica*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 3, pp. 3475-3481.

BAGNI, S. (2020), *Back to the future: building harmony with nature in the European Union by learning from our ancestors*, in Baldin, S. e De Vido, S. (a cura di) (2020), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 77-100.

BALDIN, S. (2020), *Biodiversity as a common good: insights into the Natura 2000 network and traces of a nature-based approach in the European Union*, in Baldin, S. e De Vido, S. (a cura di) (2020), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 59-76.

BALDIN, S. e DE VIDO, S. (a cura di) (2020), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, Edizioni Università di Trieste, Trieste.

BARTOLE, S. e BIN, R. (2008), *Commentario breve alla Costituzione*, CEDAM, Padova.

CAPUTI JAMBRENGHI, V. (1996), *Tutela dell'ambiente e beni pubblici (Provocazioni per uno studio sul dominio ambientale eminente)*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Tomo I, Giuffrè, Milano, pp. 311-341.

CARAVITA DI TORITTO, B. (1996), *Diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Tomo I, Giuffrè, Milano, pp. 343-360.

CARAVITA DI TORITTO, B. (1999), *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell'ambiente*, in Grassi, S., Cecchetti, M. e Andronio, A. (a cura di), *Ambiente e Diritto*, I, Leo Olschki, Firenze, pp. 175-215.

CARAVITA, B. e MORRONE, A. (2016), *Ambiente e Costituzione*, in Caravita, B., Casetti, L. e Morrone, A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, pp. 17-38.

CECCHETTI, M. (2000), *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano.

CECCHETTI, M. (2006a), *Art. 9*, in Bifulco, R., Celotto, A. e Olivetti, M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I Articoli 1-54, UTET, Padova, pp. 217-241.

CECCHETTI, M. (2006b), *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "Diritto dell'ambiente"*, in *federalismi.it*, 25.

COCCONI, M. (2019), *Un diritto per l'economia circolare*, in *Il diritto dell'economia*, 3, pp. 113-162.

COLELLA L. (2020), *Educazione ambientale e valori costituzionali in Portogallo e in Italia*, in *Ambiente Diritto*, 1, pp. 110-131.

CORCIONE, E. (2019), *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, pp. 197-204.

CORDINI, G. (2012), *Diritto ambientale comparato*, in Dell'Anno, P. e Picozza, E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente - Volume primo - Principi generali*, CEDAM, Padova, pp. 101-149.

CROSETTI, A. (2018), *Le tutele differenziate*, in Crosetti, A., Ferrara, R., Fracchia, F. e Olivetti Rason, N. (a cura di), *Introduzione al diritto ambientale*, Laterza, Bari-Roma, pp. 271-373.

DE LEONARDIS, F. (2004), *L'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione*, in *federalismi.it*, 3, pp. 1-14.

DELLA GIUSTINA, C. (2020), *Il diritto all'ambiente nella Costituzione Italiana*, in *Ambiente Diritto*, 1, pp. 192-217.

DOGLIANI, M. e GIORGI, C. (2017), *Costituzione italiana: articolo 3*, Carocci, Roma.

FISHER, A.D. (2014), *A Human Rights-Based Approach to the Environment and Climate Change*, in *Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights* (GI-ESCR).

FRACCHIA, F. (2017), *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in Rossi, G. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, pp. 182-191.

FRACCHIA, F. (2012), *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in Dell'Anno, P. e Picozza, E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente - Volume primo - Principi generali*, CEDAM, Padova, pp. 559-608.

GALEOTTI, S. (1996), *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e Società*, 1, pp. 1-24.

GRASSI S. (2017), *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 3, pp. 3-38.

GUSMAI, A. (2015), *La tutela costituzionale dell'ambiente tra valori (meta-positivi), interessi (mercificatori) e (assenza di) principi fondamentali*, in *Diritto Pubblico Europeo e Rassegna online*, febbraio 2015.

HÄBERLE, P. (2005), *Lo Stato costituzionale*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana.

HART, S.L. (1997), *Beyond greening: strategies for a sustainable world*, in *Harvard Business Review*, January-February 1997, pp. 67-76.

JODOIN, S. e LOFTS, K. (2013), *Economic, Social & Cultural Rights and Climate Change - A legal reference guide*, New Haven, CISDL, GEM & ASAP.

LEMME, G. (2007), *Articolo 41 Cost. e sviluppo sostenibile: contrasto o concordanza? Note minime sulla modernità del concetto di utilità sociale*, in *Gazzetta Ambiente*, 4, pp. 85-91.

LEWIS, B.M. (2014), *The Human Right to a Good Environment in International Law and the Implications of Climate Change*, Monash University, Melbourne.

LUGARESI, N. (2011), *Diritto all'acqua e privatizzazione del servizio idrico*, in Santucci, G., Simonati, A. e Cortese, F. (a cura di), *L'acqua e il diritto*, Quaderni

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento, Trento, pp. 43-71.

MAZZANTI, E. (2017), *Violazione di diritti umani e responsabilità dello Stato. La prevenzione dei disastri come "alternativa" al diritto penale*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, ETS, Pisa, pp. 447-480.

MESSINETTI, R. (2014), *Nuovi diritti della persona e dei beni comuni*, in Genga, N., Prospero, M. e Teodoro, G. (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Giappichelli, Torino, pp. 87-118.

MONTINI M. (2012), *Profili di diritto internazionale*, in Dell'Anno, P. e Picozza, E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente - Volume primo - Principi generali*, CEDAM, Padova, pp. 9-100.

MORBIDELLI, G. (1996), *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Tomo II, Giuffrè, Milano, pp. 1121-1168.

MURSWIEK, D. (1995), *Umweltschutz als Staatszweck. Die ökologischen Legitimationsgrundlagen des Staates*, Economica Verlag, Bonn.

NESPOR, S. e CARAVITA DI TORITTO, B. (2009), *Diritto Costituzionale dell'ambiente*, in Nespor, S. e de Cesaris, A.L. (a cura di), *Codice dell'Ambiente*, Giuffrè, Milano, pp. 99-141.

OLIVETTI RASON, N. e SARTORETTI, C. (2018), *La disciplina dell'ambiente nella pluralità degli ordinamenti giuridici*, in Crosetti, A., Ferrara, R., Fracchia, F. e Olivetti Rason, N. (a cura di), *Introduzione al diritto ambientale*, Roma, Laterza, pp. 3-78.

PORENA, D. (2020), *'Ambiente': complessità di una nozione giuridica*, in *Ambiente Diritto*, 3, pp. 387-403.

POZZO, B. (2020), *Sustainable Development*, in Baldin, S. e De Vido, S. (a cura di), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 11-35.

ROSSI, E. (2006), *Art. 2*, in Bifulco, R., Celotto, A. e Olivetti, M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Articoli 1-54, UTET, Padova, pp. 38-64.

ROSSI, G. (2017), *La "materializzazione" dell'interesse all'ambiente*, in *Id* (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, pp. 10-28.

ROSSI, G. (2020), *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 1, pp. 4-14.

ROTA, R. (2012), *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in Dell'Anno, P. e Picozza, E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente - Volume primo - Principi generali*, CEDAM, Padova, pp. 151-231.

TALLACCHINI, M. (1996), *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.

TALLACCHINI, M. (1999), *Ambiente e diritto della scienza incerta*, Grassi, S., Cecchetti, M. e Andronio, A. (a cura di), *Ambiente e Diritto*, I, Leo Olschki, Firenze, pp. 57-100.

VASAK, K. (1977), *Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights*, in *UNESCO Courier*, 30, November 1977.

WEWERINKE, M. e DOEBBLER C.F.J. (2011), *Exploring the legal basis of a human rights approach to climate change*, in *Chinese Journal of International Law*, pp. 141-160.